

CASSA EDILE GENOVESE

DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA

Via Borzoli, 61 A/B – 16153 GENOVA – codice fiscale 80039390101

telefono (010) 566.471 – fax (010) 55.36.117 - Sito internet www.cassaedilegenovese.it – e-mail direzione@cassaedilegenovese.it

**A tutte le Imprese
e Lavoratori iscritti
alla Cassa Edile Genovese
e
p.c. Ance Genova
p.c. OO.SS. Filca-Fillea-Feneal**

Genova, 9 aprile 2026

COMUNICAZIONE: PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL SISTEMA BILATERALE – ACCORDO DELL'8 OTTOBRE 2025

Si informa che, a seguito dell'accordo siglato in data 8 ottobre 2025, le Parti Sociali Nazionali hanno sottoscritto il Regolamento riferito alle prestazioni straordinarie del sistema bilaterale.

Il Regolamento fornisce dettagli sulle tre nuove prestazioni istituite a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie quali:

- Sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro;
- Prestazione straordinaria per gli operai colpiti da gravi patologie che, superato il periodo di comporto, richiedano un'aspettativa fino a sei mesi;
- Contributo straordinario a sostegno dell'affitto o dell'acquisto casa.

Ad oggi, **solo la prestazione** “Sostegno allo studio per i figli degli operai deceduti” dispone della modulistica per poter inoltrare la richiesta al Fondo Sanedil, ente demandato alla gestione ed al controllo formale delle pratiche.

Sul sito www.cassaedilegenovese.it sono disponibili e scaricabili sia il Regolamento che norma tale fattispecie sia il Modulo per la presentazione della domanda (vedere anche il sito www.fondosanedil.it).

Sarà nostra cura predisporre la pubblicazione dei regolamenti e della modulistica inerenti le altre prestazioni straordinarie non appena verranno messe a disposizione.

IL DIRETTORE

(G. Baretto)



Prot. n. 11687/p/ep

Roma, 1 aprile 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 15/2026

Oggetto: Trasmissione Regolamenti sulle prestazioni straordinarie e indicazioni e modalità operative Sanedil.

Facendo seguito all'Accordo sottoscritto dalla Parti Sociali Nazionali tra Ance, Artigiani e Sindacati in data 8 ottobre 2025 nonché all'accordo sottoscritto da Confapi e Sindacati il 31 ottobre 2025, si allegano, alla presente, i rispettivi Regolamenti sottoscritti il 9 e 16 febbraio 2026 relativi alle *nuove prestazioni straordinarie*.

Tali prestazioni hanno carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2027.

In particolare, per quanto riguarda la prestazione straordinaria **“sostegno allo studio”** questa è rivolta ai figli di lavoratori edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro, e consiste in un sostegno economico, per la durata del periodo di frequenza alla scuola secondaria di secondo grado e ai corsi universitari, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo Sanedil.

A tal riguardo, si invitano le Casse interessate da eventi infortunistici mortali occorsi a partire dal 2021 e già denunciati e gestiti dal Fondo Sanedil, per il tramite della Compagnia assicurativa Unipol, ad una attività di sensibilizzazione sul proprio territorio.

Per quanto concerne, invece, la prestazione straordinaria per le **“gravi patologie”** questa è rivolta agli operai edili che abbiano richiesto ed ottenuto dall'impresa l'aspettativa non retribuita per gravi motivi di salute e consiste in un indennizzo, pari al massimale NASPI al netto della contribuzione INPS (previsto annualmente dall'Istituto previdenziale), per un massimo di sei mesi, comprensivo di riscatto contributivo, ove richiesto.

Per quanto concerne, infine, la prestazione **“Bonus Casa”** questa consiste nel riconoscimento di una *somma una tantum* nel biennio 2026/2027 di importo pari a 500 euro a fronte della presentazione del contratto di locazione ad uso abitativo o mutuo prima casa entrambi intestati o cointestati al lavoratore (stipulati e registrati nel territorio italiano).

Nel fare riserva di inviare la documentazione relativa alle prestazioni “Gravi patologie” e “Bonus Casa”, si coglie l’occasione per allegare alla presente, oltre ai citati Regolamenti, **il Regolamento operativo Sanedil unitamente alla modulistica deliberati dagli Organi del Fondo il 27 febbraio 2026 relativi alla prestazione “sostegno allo studio” che sarà erogata dal SANEDIL.**

Restando a disposizione tutti gli approfondimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore CNCE
F.to Bianca Maria Baron

Il Direttore Sanedil
F.to Luca Petricca

Allegati: 4



**REGOLAMENTO OPERATIVO
DELLA PRESTAZIONE
SOLIDARISTICA
SOSTEGNO STUDIO**



ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA	3
ART. 3 - PERIODO DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 4 - DESTINATARI	3
ART. 5 - LIMITE ANAGRAFICO	4
ART. 6 - MISURA DELLA PRESTAZIONE	4
ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ART. 8 - ISTRUTTORIA	5
ART. 9 - SOSTEGNO PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	5
ART. 10 - SOSTEGNO PER STUDI UNIVERSITARI E ASSIMILATI	5
ART. 11 - STUDENTI UNIVERSITARI LAVORATORI	6
ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE	6
ART. 13 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	6
ART. 14 - RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE	6



ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento:

- disciplina le modalità di accesso, gestione ed erogazione della prestazione solidaristica denominata “Sostegno Studio”, a favore dei figli di lavoratori edili deceduti in conseguenza di infortunio sul lavoro;
- è di natura applicativa rispetto all’Accordo delle Parti Sociali sottoscritto in data 8 ottobre 2025;
- è adottato ai sensi dell’art. 15, lettera e bis) dello Statuto, su approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa intesa tra le Parti Istitutive;
- attua le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2 dello Statuto.

ART. 2 DOTAZIONE FINANZIARIA

La CNCE conferisce al Fondo Sanedil, secondo le tempistiche individuate dalle Parti Sociali, la somma complessiva di 15 milioni di euro destinata all’erogazione della prestazione di cui al presente Regolamento.

Le risorse sono utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento.

ART. 3 PERIODO DI VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione ha carattere sperimentale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, con riferimento alle domande di sostegno al reddito presentate entro il medesimo periodo. Resta ferma la possibilità di proseguire l’erogazione della prestazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, oltre il 31 dicembre 2027 esclusivamente in relazione alle domande validamente presentate nel periodo di sperimentazione.

La prestazione non produce effetti retroattivi, non essendo riconoscibili né liquidabili importi riferiti ad annualità scolastiche e universitarie relative a periodi antecedenti al 1° gennaio 2026, salvo quanto espressamente previsto dall’art. 9, comma 4.

ART. 4 DESTINATARI

Possono accedere alla prestazione i figli di lavoratori edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro.

Il lavoratore deceduto deve risultare:

- a) regolarmente denunciato, alla data del sinistro, presso una Cassa Edile/Edilcassa appartenente al sistema CNCE;
- b) deceduto per infortunio sul lavoro avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 2021.



L'infortunio con esito mortale deve essere attestato mediante provvedimento definitivo INAIL.

ART. 5 LIMITE ANAGRAFICO

La prestazione è riconoscibile ai beneficiari che non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di prima presentazione della domanda.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto esclusivamente al momento della prima domanda; il superamento del limite di età in corso di fruizione non comporta la perdita del beneficio, purché permangano gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 6 MISURA DELLA PRESTAZIONE

La prestazione consiste in un sostegno economico allo studio, con un massimo di 10.000 euro annue per la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado e di 12.000,00 euro annue nell'ipotesi di frequenza ai corsi universitari.

La prestazione decorre dall'iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado e può proseguire fino al conseguimento della laurea, triennale e/o magistrale.

L'erogazione avviene esclusivamente per un numero massimo di anni equivalente alla durata della scuola secondaria di secondo grado e/o per la durata prevista dal piano di studi universitario prescelto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Regolamento e dei limiti temporali di cui all'art. 3. Limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, è ammessa l'erogazione della prestazione anche per un ulteriore anno rispetto alla durata ordinaria del percorso di studi.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal beneficiario avente diritto o, se minorenni, da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

La domanda deve essere inoltrata al Fondo Sanedil all'indirizzo di posta elettronica sostegnostudio@fondosanedil.it utilizzando il modulo di richiesta (Allegato A) appositamente predisposto dal Fondo.

La domanda deve essere presentata in occasione della prima richiesta della prestazione e, successivamente, rinnovata annualmente per la conferma del diritto alla prestazione.

Alla domanda devono essere allegati, oltre al modulo di richiesta, i seguenti documenti:

1. Documento di identità del richiedente e del beneficiario;
2. Stato di famiglia (storico) attestante il rapporto di parentela con il lavoratore deceduto;
3. Certificato di morte del lavoratore;
4. Provvedimento definitivo rilasciato dall' INAIL relativo all'infortunio mortale;



5. Certificazione di iscrizione scolastica o universitaria;
6. Estratto esami sostenuti (per studenti universitari);
7. Attestazione di frequenza rilasciato dall'istituto scolastico.

Ai fini dell'accesso alla prestazione, il beneficiario studente non incluso nello stato di famiglia del lavoratore deceduto o del genitore superstite non è escluso dal beneficio, purché il rapporto di filiazione sia comprovato mediante idonea documentazione anagrafica o certificativa.

ART. 8 ISTRUTTORIA

Il Fondo Sanedil verifica:

- a) la sussistenza dei requisiti soggettivi;
- b) la completezza e la conformità della documentazione presentata.

In caso di documentazione incompleta, il Fondo richiede l'integrazione necessaria.

Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione senza esito positivo, la domanda si intende decaduta.

Il beneficiario può in ogni caso ripresentare una nuova domanda completa.

In caso di esito positivo della domanda, il Fondo dispone l'erogazione della prestazione

ART. 9 SOSTEGNO PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Per il primo anno di iscrizione, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'istituto scolastico prescelto.

Per gli anni successivi, deve essere allegata la certificazione attestante l'iscrizione all'anno scolastico in corso e l'attestazione di frequenza all'anno scolastico precedente.

Per il solo anno di prima iscrizione, la prestazione è erogata per quattro mensilità (settembre-dicembre).

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, l'erogazione delle quattro mensilità di cui al comma 3 del presente articolo, può avere effetto retroattivo esclusivamente se la domanda è presentata entro l'anno solare successivo.

ART. 10 SOSTEGNO PER STUDI UNIVERSITARI E ASSIMILATI

Per il primo anno, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla facoltà universitaria o a istituti assimilati (accademie, conservatori, ecc.).

Per gli anni successivi e fino al conseguimento della laurea, devono essere presentati:



- a) certificato di iscrizione all'anno accademico successivo;
- b) attestazione del superamento di almeno due esami per anno;
- c) eventuale giustificazione degli esami non sostenuti per gravi e documentati motivi.

La prestazione è riconosciuta esclusivamente per la durata ordinaria del corso di studi, nei limiti temporali di cui all'art. 3.

ART. 11 STUDENTI UNIVERSITARI LAVORATORI

Per gli studenti lavoratori, la prestazione può essere erogata fino a un massimo di tre anni fuori corso.

È obbligatoria la presentazione di:

- a) regolare lettera di assunzione;
- b) contratto di lavoro.

Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10.

ART. 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE

La prestazione è erogata con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Gli importi spettanti sono suddivisi in rate di pari valore, determinate entro i limiti annuali individuati nell'articolo 6, e corrisposte in misura identica per ciascun trimestre.

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto indicato dal beneficiario o dal tutore.

ART. 13 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Fondo Sanedil l'eventuale interruzione del percorso di studi e ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione. Qualora emerga, anche successivamente all'erogazione, l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti, ovvero in caso di interruzione del percorso di studi non tempestivamente comunicata, il Fondo Sanedil procederà alla revoca della prestazione e al recupero delle somme erogate.

ART. 14 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE

Il Fondo Sanedil provvede a predisporre apposita rendicontazione periodica finalizzata al



monitoraggio dell'utilizzo delle risorse stanziare per la prestazione oggetto del presente Regolamento. La rendicontazione riguarda, in particolare:

- a) il numero delle domande accolte, respinte e decadute;
- b) l'ammontare complessivo delle risorse impegnate ed erogate;
- c) i casi di interruzione, sospensione o revoca della prestazione, con indicazione delle relative motivazioni;
- d) le risorse liberate a seguito delle interruzioni o cessazioni del beneficio.

La rendicontazione è trasmessa alle Parti istitutive con cadenza almeno annuale, nonché al termine del periodo di sperimentazione di cui all'art. 3.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, le Parti istitutive possono valutare eventuali rimodulazioni, proroghe o stabilizzazioni della prestazione, nei limiti delle risorse disponibili.



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Documento di identità del richiedente e del beneficiario
- Stato di famiglia (storico) attestante il rapporto di parentela con il lavoratore deceduto
- Certificato di morte del lavoratore
- Provvedimento definitivo rilasciato dall' INAIL relativo all' infortunio mortale
- Certificazione scolastica/universitaria attestante l' iscrizione all' anno in Corso
- Estratto esami sostenuti (per studenti universitari)
- Attestazione di frequenza rilasciato dalla scuola secondaria di secondo grado

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a con la sottoscrizione del presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere e che la documentazione allegata è conforme agli originali. Autorizza inoltre il Fondo Sanedil al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

Luogo e Data

Firma del richiedente

La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che le somme erogate dal Fondo Sanedil a titolo di prestazione sostegno studio possono incidere sulla propria posizione fiscale, reddituale o assistenziale, nonché su eventuali benefici o agevolazioni riconosciuti da enti pubblici o privati. Ogni conseguenza derivante dalla percezione della prestazione, sotto il profilo fiscale, contributivo o amministrativo, resta esclusivamente a carico del beneficiario, con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità del Fondo Sanedil.

Luogo e Data

Firma del richiedente

La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata